

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Decisione n. 47/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 4957 /984pf19-20/GC/blp del 23.10.2020
Reg. Prot. 32/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Valentino Fedeli – Componente;
avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 17 novembre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 4957 /984pf19-20/GC/blp del 23.10.2020 nei confronti del sig. La Starza Gianluca e della società SSDARL Latina Calcio A 5,
la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

1 - *“il sig. La Starza Gianluca, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della SSDARL Latina Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94ter delle NOIF in combinato disposto con il C.U. n. 123 pubblicato dalla Divisione Calcio a 5 il 9 ottobre 2019 - nella parte in cui prevede che “le Società che disputano il Campionato di Serie A maschile devono depositare, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa federale, tutti gli accordi economici stipulati per la stagione sportiva 2019/2020, obbligo, si precisa, che coinvolge anche gli accordi economici dei giocatori minorenni (per i quali è sufficiente la sottoscrizione di uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale) ed anche gli accordi economici a titolo non oneroso” - per non aver depositato presso i competenti uffici della Divisione Calcio a 5 nei termini previsti dal citato C.U. n.123 le dichiarazioni liberatorie, attestanti l’avvenuta corresponsione a ciascun calciatore delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 30 novembre 2019 (cfr. prima verifica della procedura di controllo indicata nel C.U. 123) e/o per le mensilità maturate fino alla data del 31 marzo 2020 (cfr. seconda verifica della procedura di controllo indicata nel C.U. 123), dei seguenti calciatori: Caio Takeo Kumahara, matricola 1.020.979, Cangussu Ferreira Eduardo, matricola 1.015.209, Casassa Mirco, matricola 4.219.875, El Ayyane Fahmi Anas, matricola 1.020.490, Picallo Matias Ariel, matricola 1.012.472, Simonato Cordeiro Julio Cesar, matricola 1.013.903;*

2 - *la Società SSDARL Latina Calcio a 5, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore”.*

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Divisione Calcio a 5 inviatole il 12.03.2020.

All’udienza del 17 novembre 2020 è comparso l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento ed irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gianluca La Starza, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società SSDARL Latina Calcio A 5, ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione allegata all’atto di deferimento risulta in effetti che il deferito La Starza Gianluca, all’epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante della SSDARL Latina Calcio a 5, non ha depositato presso i competenti uffici

della Divisione Calcio a 5, nei termini previsti dal citato C.U. n.123, le dichiarazioni liberatorie attestanti l'avvenuta corresponsione a ciascun calciatore delle somme dichiarate nell'accordo economico per le mensilità maturate fino al 30 novembre 2019, data della prima verifica della procedura di controllo indicata nel C.U. 123, dei seguenti calciatori Caio Takeo Kumahara, Cangussu Ferreira Eduardo, Casassa Mirco, El Ayyane Fahmi Anas, Picallo Matias Ariel, Simonato Cordeiro Julio Cesar, e, per due calciatori rimasti in organico sino al termine della stagione, Cangussu Ferreira Eduardo e Picallo Matias Ariel, anche le liberatorie relative alle mensilità maturate fino alla successivo 31 marzo 2020, data della seconda verifica della procedura di controllo indicata nel C.U. 123.

Sussiste, pertanto, in assenza di valide giustificazioni, la responsabilità del deferito, cui consegue quella della società, in ragione del rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra gli stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. La Starza Gianluca, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società SSDARL Latina Calcio a 5, € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Angelo Venturini

IL PRESIDENTE

F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 24 novembre 2020.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia